



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Roma, 2 aprile 2010

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti
del Lavoro
Via Cristoforo Colombo 456
00145 Roma*

Prot. 25/I/0006203

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – settore assistenza domiciliare ed ospedaliera (*home care*) – presupposti di legittimità per l'utilizzo di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nelle modalità a programma di lavoro – autonomia e forme di coordinamento.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione degli artt. 61 e ss. del D.Lgs n. 276/2003.

In particolare, l'istante chiede se sia legittimo il ricorso a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore dell'assistenza domiciliare ed ospedaliera, qualora si riscontrino le seguenti condizioni:

- la prestazione è resa al domicilio del soggetto assistito ovvero presso strutture ospedaliere, in assenza di superiori ai quali il collaboratore debba rispondere in via gerarchica;
- al collaboratore è riconosciuta ampia autonomia tecnica e metodologica;
- il committente si limita ad impartire direttive di massima al collaboratore;
- al collaboratore è riconosciuta la facoltà di non accettare singoli interventi di assistenza proposti dal committente nell'ambito del rapporto contrattuale.

L'interpellante precisa, altresì, che gli operatori del settore sono agenzie, costituite in forma di cooperativa sociale, le quali forniscono servizi di assistenza a favore di soggetti in stato di bisogno (anziani, lungodegenti, diversamente abili, ecc.).

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si precisa quanto segue.

Preliminarmente va ricordato che, ai sensi della L. n. 142/2001, tra il socio lavoratore e la cooperativa – comprese le cooperative sociali – si instaurano due distinti rapporti giuridici, quello

associativo e quello di lavoro. Quest'ultimo rapporto può essere costituito in forma subordinata o autonoma, anche nella modalità della collaborazione coordinata e continuativa a progetto.

Come ribadito dalla giurisprudenza, qualsiasi attività lavorativa espletata può essere inquadrata nell'ambito del lavoro subordinato o autonomo, a seconda che ricorra o meno l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare dell'altra parte, potere che si estrinseca non già in semplici direttive, ma in specifici ordini e in un'assidua opera di vigilanza e di controllo sull'esecuzione della prestazione (cfr. Cass. 22 agosto 2003, n. 12364).

Si evidenzia, inoltre, che l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, c.d. vincolo di subordinazione, *“deve essere concretamente apprezzato in relazione alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione; mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva”* (cfr. Cass. 12 dicembre 2001, n. 15657, v. risposta ad interpello n. 8/2009).

Da tali premesse consegue che al fine di inquadrare l'attività lavorativa svolta dagli operatori addetti all'assistenza domiciliare e ospedaliera nell'ambito del lavoro subordinato o del lavoro autonomo, occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, nonché delle specifiche modalità di svolgimento e di esecuzione della suddetta attività.

Del resto, indicazioni di carattere generale sulla applicazione delle norme in questione potrebbero non essere risolutive, considerata la complessità e la casistica delle fattispecie relative all'utilizzo delle collaborazioni a progetto.

In proposito si richiama la nota formulata da questa Direzione generale, prot. n. 25/L/0017286, in data 3 dicembre 2008, avente la finalità di reprimere il fenomeno delle collaborazioni fittizie, la quale ha ribadito che il requisito essenziale della subordinazione è desumibile dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, *“a nulla rilevando altri elementi o indici di subordinazione che possono tutt'al più assumere valore o carattere meramente indiziario”*.

Con la predetta nota è stato chiarito, infatti, che gli indici sintomatici di subordinazione non costituiscono ostacolo al riconoscimento della natura autonoma del contratto oggetto di accertamento, **a condizione ovviamente che il collaboratore stesso unilateralmente e discrezionalmente determini senza necessità di preventiva autorizzazione e successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa.**

Nella fattispecie in esame, assume particolare rilievo la circostanza che il collaboratore concordi direttamente con il fruitore ultimo del servizio ogni profilo attinente la tipologia delle

prestazioni necessarie, gli orari dell'assistenza, la durata presumibile della stessa, come pure che il collaboratore possa accettare o meno gli incarichi proposti dalla cooperativa. In tale quadro, fermo restando quanto sopra, sembrerebbe dunque potersi propendere per un'effettiva autonomia del rapporto tra collaboratore e cooperativa.

Si deve però anche sottolineare la necessità – pena la presunzione di subordinazione – della predeterminazione, fra le parti, degli specifici progetti o programmi di lavoro o fasi di esso cui è riconducibile la collaborazione nonché la puntuale descrizione, in sede contrattuale, di esso e degli altri elementi indicati dall'art. 62 D.Lgs. n. 276/2003.

Non va poi tralasciato il profilo dei rapporti intercorrenti tra la cooperativa, quale erogatore del servizio di assistenza ed i singoli soci, rispetto ai quali la cooperativa è tenuta ad esercitare una attività di coordinamento, impartendo anche minime direttive, senza dunque limitarsi a “fornire” gli assistenti.

Considerata la impossibilità, in questa sede, di valutazioni su casi determinati, nonché – come detto – la necessità, ai fini della corretta qualificazione dei rapporti, di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto e delle specifiche modalità di svolgimento e di esecuzione della suddetta attività, pare particolarmente raccomandabile – specialmente in casi come quelli prospettati – il ricorso allo strumento della certificazione, su istanza volontaria e congiunta, dei contratti in base alle disposizioni di cui agli articoli 75 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

SC/ADB